



MIUR – USR PER LA CALABRIA
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Scientifico, IPSIA
Viale Europa – 89814 FILADELFIA (VV) – tel. 0968 724044
C.M. VVMM008008 – C.F. 96013080799 – www.omnifiladelfia.gov.it
vvmm008008@istruzione.it – vvmm008008@pec.istruzione.it

Prot. n. 5980/C2

FILADELFIA, 06/10/2017

Ai docenti Al personale ATA Al sito - ATTI

**Oggetto:** Nuova gestione visite fiscali

Si comunica a tutto il personale docente – ATA che dal 1° Settembre 2017 la gestione delle visite fiscali è passata al **Polo Unico dell' INPS**.

La durata della malattia è indicata nel **certificato medico** che attesta lo stato di malattia del lavoratore, ma può essere ridotta qualora durante la visita fiscale il medico si renda conto che il paziente è guarito e può tornare a lavoro.

## Il lavoratore deve farsi trovare a casa nelle fasce di reperibilità

⇒ mattina: 09,00/13,00;⇒ pomeriggio: 15,00/18,00.

L'obbligo non si estingue nei giorni festivi, nei weekend o nei periodi di riposo se compresi nella durata della malattia.

Per il lavoratore che non rende possibile lo svolgimento di una visita fiscale è prevista una sanzione molto pesante, a meno che l'assenza non sia giustificata.

Il lavoratore che impedisce al medico dell'INPS di svolgere correttamente la visita fiscale è soggetto al pagamento di una **sanzione**.

Con il termine "impedisce" non si intende solo il caso in cui il dipendente non si faccia trovare in casa negli orari delle visite fiscali, ma anche quando questo si rifiuti di aprire al medico o di sottoporsi alla visita. Nel dettaglio, la sanzione consiste in una riduzione dello stipendio pari a:

- 100% in meno di retribuzione nei primi 10 giorni di malattia;
- 50% in meno di retribuzione per i giorni successivi al 10°.

L'ARAN afferma che l'art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".

Il dipendente ha tutto il diritto di rifiutarsi, invece, qualora il controllo del medico avvenga al di fuori degli orari stabiliti dalla legge.

Ci sono dei casi in cui i dipendenti possono assentarsi anche negli orari delle visite fiscali, senza che scatti nessuna sanzione, purché ne diano preventiva comunicazione alla scuola.

In caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che ha confermato la malattia il dipendente subirà la perdita del trattamento economico. Il provvedimento oltre ad essere di carattere economico potrebbe anche essere di carattere disciplinare.

Pertanto, nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l'assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall'art. 17 comma 16 del CCNL/2007.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Maria Viscone)